

10-10-25

Provincia di TORINO

Comune di CHIESA DI SAN MICHELE

REGOLAMENTO = EDILIZIO =

Compilato dal Dott. Ing. LUIGI FRANCESCHETTI
in base alle Disposizioni di Legge emanate fino al
31 Dicembre 1946



Provincia di **TORINO**

Comune di **CHIESA DI SAN MICHELE**

REGOLAMENTO **== EDILIZIO ==**

Compilato dal Dott. Ing. **LUGI FRANCESCHETTI**
in base alle Disposizioni di Legge emanate fino al
31 Dicembre 1946





REGOLAMENTO EDILIZIO

CAPO I

Disposizioni preliminari - Attribuzioni del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale Commissione Igienico-Edilizia

Articolo 1°

Il presente regolamento si applica all'abitato del Capoluogo, ~~delle~~
~~Frazioni e nelle zone indicate dall'art. 17.~~

Nella rimanente parte del territorio Comunale saranno applicate
solamente le norme di buona costruzione di cui al Capo VI e le norme
igieniche di cui al Capo XII.

Articolo 2°

Tutte le opere, volontarie od obbligatorie, contemplate nel pre-
sente Regolamento e comprese nelle zone di cui all'art. 17, non pos-
sono essere intraprese e mandate a compimento senza autorizzazione
municipale.

Per le opere però che fossero ordinate dall'Autorità giudiziaria ba-
sterà la semplice denuncia al Sindaco prima di intraprenderne l'esecu-
zione.

Articolo 3°

Sono chiamati a pronunciare in merito alle varie qualità delle opere :

- 1°) il Sindaco;
- 2°) la Giunta Municipale;
- 3°) il Consiglio Comunale.

Una Commissione igienico-edilizia darà, secondo i casi, il suo parere sulle opere da eseguirsi.

Articolo 4°

Il Sindaco redige e rilascia il permesso d'esecuzione delle opere autorizzate dalla Giunta e dal Consiglio Comunale: autorizza l'esecuzione, e ne rilascia il permesso, delle opere di sua diretta competenza, sentito, ove lo creda, il parere della Commissione igienico-edilizia.

Articolo 5°

Sono di competenza del Sindaco tutte le opere per la cui esecuzione occorre autorizzazione, a termini del presente Regolamento, le quali non siano di competenza della Giunta e del Consiglio Comunale.

Articolo 6°

Contro le decisioni del Sindaco l'interessato potrà ricorrere nei modi stabiliti dalla Legge.

Articolo 7° X 105

Il Sindaco deve vigilare affinché tutti gli edifici posti nell'abitato comunale soddisfino alle leggi della statica ed alle buone norme del pubblico decoro nelle parti fronteggianti le vie o spazi pubblici od esposte alla vista del pubblico.

Articolo 8° X 106

Deve inoltre il Sindaco curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dall'Autorità Comunale in merito alle domande presentate, e dovrà sor-

vegliare che le opere siano eseguite colle prescrizioni indicate nel presente Regolamento e modalità della domanda, secondo le buone regole d'arte e siano eventualmente apportate le modificazioni di cui al seguente articolo 23.

Articolo 9°

La Giunta sentito il parere della Commissione igienico-edilizia, provvede sulle domande di nuove costruzioni e ricostruzioni totali o parziali di fabbricati o di modificazioni occorrenti nelle fronti di essi verso strade, piazze, vie e vicoli privati o gravati di servitù a favore del pubblico, come pure sulle alterazioni del suolo pubblico.

Articolo 10°

E' in facoltà della Giunta di far collocare, dove le esigenze dei servizi pubblici lo richiedano, previo avviso ai proprietari, tabelle, bracci, mensole ecc. sulle facciate dei fabbricati sia pubblici che privati.

Articolo 11°

Salvi i ricorsi stabiliti dalla legge, dalle deliberazioni della Giunta, di cui agli articoli n. 9 e 10, si potrà far ricorso al Consiglio Comunale, entro otto giorni dalla notificazione motivata.

Articolo 12°

Il Consiglio Comunale delibera sui ricorsi degli interessati, sentito il parere della Commissione igienico-edilizia e del Sindaco.

Articolo 13°

E' di spettanza del Consiglio Comunale, previo parere della Commissione igienico-edilizia e la deliberazione della Giunta, di stabilire l'apertura, l'allargamento, la riduzione o la soppressione di vie, piazze o passaggi di qualsiasi importanza; come pure l'approvazione del piano regolatore edilizio, di ampliamento o di abbellimento.

Articolo 14° X 11

La Commissione igienico-edilizia si compone di cinque membri i quali prestano gratuitamente la loro opera.

Sono membri di diritto :

il Sindaco, o chi per esso, che la presiede ;

l'Ufficiale Sanitario ;

il tecnico del Comune.

Due Membri scelti e nominati dal Consiglio Comunale fra persone che abbiano attitudine a coprire la carica e di cui almeno uno deve possibilmente essere Ingegnere, Architetto o Geometra. Nel caso non esistesse il Tecnico Comunale, i Membri da nominare dal Consiglio saranno in numero di tre. I Membri elettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora uno dei Membri cessasse dall'Ufficio, il Consiglio Comunale provvederà alla sua sostituzione durante il triennio ed il nuovo nominato rimarrà in carica sino al compimento del triennio medesimo.

Funzionerà da Segretario della Commissione il Segretario Comunale, o chi per esso, senza aver diritto a voto.

La Commissione è convocata ogni volta che il Sindaco lo creda opportuno. Le deliberazioni non saranno valide se all'adunanza non saranno presenti almeno tre membri.

A parità di voti prevale quello del Sindaco che presiede la Commissione stessa.

Saranno considerati dimissionari quei membri che, senza giustificato motivo, risultassero assenti per più di tre sedute consecutive.

Articolo 15° X 12

La Commissione igienico-edilizia è chiamata per dare il suo parere in linea d'arte, di igiene e d'interesse pubblico :

a) sugli eventuali piani regolatori edilizi, di ampliamento e di abbellimento ;

b) sull'interpretazione nonchè su eventuali modifiche al presente Regolamento ;

c) sui ricorsi inoltrati al Consiglio Comunale;

d) sui progetti di nuovi fabbricati, di ricostruzioni e di riattamenti importanti di quelli esistenti;

e) sui progetti di Cappelle, monumenti, lapidi ed altri ricordi marmorei da collocarsi nei Cimiteri comunali ed in qualunque località del Comune;

f) su tutte quelle opere per cui l'Amministrazione Comunale giudicherà conveniente consultarla.

La Commissione dà il suo parere, tenuto conto della località, sulla ammissibilità o meno dei progetti edilizi presentati e propone all'occorrenza, le modificazioni che ravviserà opportune allo scopo di impedire che si eseguiscano opere indecorose, di danno o di incomodo pubblico.

Articolo 16° X 13

Se qualcuno dei Membri della Commissione sia autore di un progetto sottoposto all'esame della medesima, o comunque interessato, dovrà astenersi dal prendere parte all'adunanza mentre questa si occupa di tale progetto.

Dei pareri espressi dalla Commissione verrà steso verbale dal Segretario in apposito registro. I verbali delle singole adunanze saranno controfirmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17°

Le disposizioni del presente Regolamento si intendono applicabili all'abitato del Capoluogo e delle Frazioni di

.....
.....
.....

ed alle zone di espansione di questo, e più precisamente come risulta dall'allegata carta topografica al 25.000 nella quale sono indicate in tinta rosa le zone sulle quali deve estendersi l'applicazione del presente Regolamento.

CAPO II

Domande per l'esecuzione di opere e norme relative ai loro disegni

Articolo 18° *

Coloro che intendono fare nuove costruzioni ovvero ampliare quelle esistenti nelle zone indicate dall'art. 17 devono presentare al Sindaco la relativa domanda di autorizzazione obbligandosi di osservare le norme particolari del presente Regolamento.

Coloro invece che intendono eseguire delle opere nel territorio comunale posto fuori delle zone sopra dette dovranno semplicemente farne denuncia al Sindaco obbligandosi di osservare le norme di buona costruzione di cui al Capo VI e le norme di igiene di cui al Capo XII.

Articolo 19° *

La domanda di autorizzazione dovrà anche contenere l'elezione di domicilio del richiedente nel Comune.

Alla domanda devono essere allegati i relativi disegni. Questi, da presentarsi in una sola copia che il Comune può trattenere nei suoi archivi per compiere a tempo opportuno quei raffronti con l'opera eseguita che reputerà utili, oltre la firma del tecnico progettista e direttore dei lavori dovranno avere anche quella del proprietario e del capomastro costruttore i quali, ciascuno per le rispettive competenze, ne assumono così le responsabilità derivanti.

La domanda ed i disegni sono soggetti all'ordinaria tassa di bollo (Circolare del 14 ottobre 1937, N. 8094 del Ministero dei Lavori Pubblici - Div. VII - Direzione generale dell'edilizia e delle opere igieniche) (1).

(1) Domanda su carta da bollo da lire 24.

Disegni su carta di superficie sino a 14 dcmq. lire 12.00.

Disegni su carta di superficie sino a 20 dcmq. lire 16.00.

Disegni su carta di superficie sino a 30 dcmq. lire 24.00.

Disegni su carta di superficie oltre i 30 dcmq. lire 40.00.

(Decreto Legislativo in data 11 Aprile 1947 N. 242).

Articolo 20° X

Secondo la classe e la qualità delle opere edilizie, la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori spetta ad Ingegneri, Architetti, Geometri o ad altri professionisti tecnici a ciò rispettivamente autorizzati dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore, tenendo presente che i progetti presentati per opere di costruzione o ricostruzione per fabbricati urbani di più piani dovranno essere compilati da un professionista autorizzato a sensi della Legge 24 giugno 1923, n. 1395 e dai relativi Regolamenti.

Si richiamano le norme del R. D. 16 Novembre 1939 N. 2229 per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, nei quali casi i relativi progetti e calcoli dovranno essere compilati e diretti da Ingegneri od Architetti iscritti nei relativi Albi.

Articolo 21° X

I disegni devono contenere tutti gli elementi atti a dare una perfetta idea dell'opera da eseguirsi.

Questi dovranno pure indicare le quote di altezza dei muri e fabbricati circostanti, i cortili che non appaiono dai profili e facciate.

Dovranno indicare, dove occorra, i pozzi o serbatoi d'acqua, le latrine, le opere di fognatura ed in genere il sistema di smaltimento delle acque luride e piovane.

Sui disegni dovranno essere quotate le dimensioni principali, i lati esterni ed interni delle piante, lo spessore dei muri, l'altezza dei piani e del colmo, la sporgenza ed altezza sul suolo dei balconi e di qualunque accessorio che interessi la viabilità.

I disegni concernenti le piante, le facciate e sezioni di edifici devono essere in scala non minore di 1 a 100.

Qualora i disegni presentati non siano sufficienti a illustrare l'opera che si vuole rappresentare, il richiedente dovrà fornire tutti quegli altri chiarimenti che gli verranno richiesti.

Articolo 22° X

Quando uno o più proprietari intendono di aprire o anche solo di iniziare una strada privata, aperta al pubblico passaggio devono presen-

tare al Comune il relativo progetto, ottenerne l'approvazione e addivene a regolare atto pubblico con l'intervento del Municipio dal quale risulti l'obbligo, a loro carico, di sistemare e mantenere la strada stessa nei modi prescritti, salvo le disposizioni di legge relative ai consorzi per le strade vicinali.

E' vietata l'apertura di strade che non siano in piena conformità o correlazione organica ai piani regolatori e di ampliamento anche nella zona immediatamente adiacente ai medesimi.

Le case e le costruzioni lungo le strade private aperte al pubblico passaggio sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, precisamente come se prospettassero una via pubblica.

Articolo 23°

Sulle domande relative ad opere di competenza del Sindaco e della Giunta sarà data decisione rispettivamente entro 15 o 30 giorni decorrenti dal giorno in cui la domanda è regolarmente corredata di quanto è prescritto; sulle domande relative alle opere di competenza esclusiva del Consiglio Comunale, sarà data decisione nelle prime sedute del medesimo che avranno luogo dopo la consegna delle domande stesse.

Il Sindaco provvederà quindi a far pervenire l'autorizzazione richiesta ordinando però, ove occorra, all'interessato di modificare il progetto in quelle parti che l'Autorità Comunale ritiene possano deturpare l'aspetto dell'abitato e che siano contrarie a disposizioni di Leggi e Regolamenti in vigore.

L'autorizzazione del Sindaco dovrà essere redatta in carta da bollo da L. 24 (Circolare 14 ottobre 1937, N. 8094 del Ministero dei LL. PP.).

Il privato ad ogni modo non potrà iniziare i lavori senza averne ottenuta l'autorizzazione.

Articolo 24°

Le opere per le quali si è ottenuto il permesso dovranno essere eseguite in conformità del progetto approvato, o secondo le modificazioni stabilite dall'Autorità Comunale. Nessuna variante potrà essere fatta senza avere ottenuto nuovo assenso previa presentazione di nuova domanda. Sarà pure vietato di eseguire soltanto in parte le opere approvate, se l'interessato non ha ottenuto speciale autorizzazione al riguardo.

Per quelle opere non iniziate entro sei mesi dalla data di autorizzazione e per quelle iniziate ma rimaste sospese oltre sei mesi, prima che siano riprese, dovrà essere presentata nuova domanda.

Articolo 25° X

Il costruttore ed il tecnico che assume la direzione dei lavori di costruzione, ricostruzione e demolizione di edifici od opere edilizie in genere saranno col proprietario, responsabili della buona e regolare esecuzione delle opere che dovranno rispondere in tutto alla autorizzazione ottenuta.

Articolo 26° X

Prima di iniziare i lavori, il privato dovrà avvertire il Municipio affinchè questo possa far verificare che con la costruzione non si invada il suolo pubblico. Trascorsi dieci giorni senza che il Comune abbia provveduto alla verifica, l'interessato può dar esecuzione all'opera, salvo il rispetto del suolo pubblico.

CAPO III

Norme relative alle costruzioni per aziende industriali, commerciali ed agricole

Articolo 27° X 64

Qualora si tratti di costruzioni per aziende industriali, commerciali, agricole e loro dipendenze, l'interessato dovrà darne notizia all'Ispettorato del Lavoro per i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento di Igiene del Lavoro approvato con R. Decreto 14 aprile 1927, n. 530 (1).

(1) Art. 40 del R. D. 13 aprile 1927, n. 530. — Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di cinque operai, è tenuto a darne notizia al Circolo d'ispezione del lavoro (ora Ispettorato del Lavoro), mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente.

La notifica dovrà contenere una descrizione dell'oggetto delle lavorazioni, delle principali modalità delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata da disegni di massima, in quanto occorrono.

L'Ispettorato del Lavoro potrà, ove lo ritenga necessario, chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni ai tipi e alle descrizioni notificati, tenendo conto delle cautele che potranno essere necessarie per la tutela della incolumità del vicinato e prendendo all'uopo gli opportuni accordi col medico provinciale.

Qualora l'Ispettorato non faccia prescrizioni entro i trenta giorni dalla notifica, gli interessati possono eseguire i lavori ferma restando la loro responsabilità per quanto riguarda la osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

I progetti relativi dovranno soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 8 del predetto Regolamento (1).

La vigilanza per l'applicazione delle norme suddette è esercitata dagli organi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 52, 53 e 54 del citato Regolamento di Igiene del Lavoro (2).

(1) Art. 8 del R. D. 14 aprile 1927, n. 530. — I limiti minimi per l'altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali e commerciali che occupino più di cinque operai devono essere i seguenti:

- a) locali costruiti dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento:
 - altezza netta non inferiore a metri 3,00;
 - cubatura non inferiore a mc. 10 per persona;
 - ogni persona occupata in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2;
- b) locali costruiti prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento:
 - altezza netta minima metri 2,50;
 - cubatura mq. 8 per persona.

I valori relativi alla cubatura ed alla superficie s'intendono lordi, cioè senza deduzione dei mobili macchine e impianti fissi.

L'altezza netta dei locali viene misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

Quando necessità tecniche lo richiedono i Circoli d'ispezione del lavoro (ora Ispettorati del Lavoro) potranno consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.

Gli Ispettorati del Lavoro potranno prescrivere per le aziende industriali non indicate nel primo comma l'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e superficie dei locali chiusi da lavoro, quando questi siano ritenuti pregiudizievoli alla salute dei lavoratori in essi occupati.

(2) Regolamento di Igiene del lavoro, R. D. 14 aprile 1927, n. 530.

Art. 52. — La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento e di quelle dei Regolamenti speciali che verranno successivamente emanati è affidata al Ministero dell'Economia Nazionale (ora Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) che la eserciterà a mezzo dei Circoli di Ispezione del lavoro (ora Ispettorati del Lavoro).

Il Ministro per l'Economia Nazionale (ora Ministro del Lavoro) potrà anche stabilire hce la vigilanza sia esercitata, per i lavori sopraterra delle cave, miniere e torbiere dagli Ispettori delle miniere e per le aziende agricole e forestali, sotto la direzione degli Ispettorati del Lavoro, dal personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura e della Milizia Nazionale Forestale (ora Corpo delle Foreste).

Per la vigilanza delle aziende esercitate direttamente dallo Stato o sottoposte al controllo di questo, il Ministero dell'Economia nazionale (ora Ministero del Lavoro) prenderà accordi con le amministrazioni dalle quali tali aziende dipendono.

L'amministrazione delle ferrovie dello Stato eserciterà direttamente sulle ferrovie stesse, a mezzo dei propri organi tecnici ed ispettivi la vigilanza per l'applicazione del presente Regolamento.

Contro le determinazioni del Circolo di ispezione del lavoro (ora Ispettorato del Lavoro) è ammesso da parte del datore di lavoro interessato, ricorso al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale entro trenta giorni da quello della loro comunicazione.

Art. 53. — I funzionari incaricati della vigilanza hanno la facoltà di visitare in qualsiasi momento ed in ogni parte i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato ed inoltre di chiedere all' esercente, al personale dirigente ed a quello dipendente tutte quelle informazioni, non escluse quelle sui processi di lavorazione, che ritengono necessarie per l'adempimento del loro compito. Essi debbono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'art 298 del Codice Penale (Nuovo Codice, art. 623).

I funzionari incaricati della vigilanza possono anche chiedere l'intervento della forza pubblica quando incontrino opposizioni od ostacoli nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 54. — Le prescrizioni che i funzionari incaricati della vigilanza credono di dover fare per l'applicazione del presente Regolamento, sono compilate su apposito foglio in doppio, firmato dal funzionario e dall'esercente, o dalla persona che lo rappresenta all'atto della visita al quale viene consegnata una delle copie.

L'esercente è tenuto ad eseguire le prescrizioni fattegli salvo i casi di ricorso a norma del precedente art. 52. E' anche tenuto a conservare il foglio sul luogo del lavoro e a presentarlo su richiesta nelle successive visite di ispezione.

Quando siano assenti l'esercente o altra persona che lo rappresenti, e quando costoro rifiutino di firmare il foglio di prescrizione, quest'ultimo potrà essere inviato d'ufficio.

Provincia di Torino
COMUNE DI CHIUSA DI SAN MICHELE

Modificazione al Regolamento Edilizio approvata con deliberazione del Consiglio Comunale N. 31 del 27 maggio 1950 e approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 3 agosto 1950 N. 34978/3629 Div. 4.

=====
.....omissis.....

DELIBERA

Al Regolamento Edilizio deliberato il 1° marzo 1948 è aggiunto il seguente articolo 28 Bis:

Articolo 28 Bis.

Per le nuove costruzioni lungo le strade comunali e vicinali del Capoluogo devono essere osservate le seguenti distanze lungo quelle strade di larghezza inferiore ai 5 metri:

metri 2,50 dall'asse centrale della strada.

.....omissis....

Per copia conforme.

Il 31 agosto 1950

Il Segretario Comunale

Maurizio

CAPO IV

Altezza dei fabbricati e norme relative ai cortili - Distanze

Articolo 28° X 19

L'elevazione delle facciate e dei prospetti delle fabbriche sul piano stradale non può sorpassare la larghezza del tratto di strada sul quale fronteggiano aumentato della metà. Tale altezza può sempre raggiungere i metri 7 ma non può sorpassare il limite massimo di metri 24, salvo casi speciali, ad esclusivo ed insindacabile giudizio della Giunta Municipale, sentito il parere della Commissione igienico-edilizia.

Articolo 29° X 21

I cortili interni dovranno avere un'ampiezza eguale almeno ad un quinto della superficie delle facciate dei muri che li limitano. Il lato minore dei cortili interni non potrà mai essere inferiore a metri 6 e l'area di questi non potrà essere inferiore ad un terzo dell'area totale.

Tali norme valgono anche per i cortili esistenti nell'agglomerato di due o più case; ed a costituire i rapporti sopra detti possono essere sommate le superfici a cortile e la superficie coperta da dette case confinanti quando intervenga un accordo fra i proprietari. I muri divisorii da costruirsi eventualmente fra tali cortili non potranno superare l'altezza di metri 3.

I cortili e giardini aperti verso la pubblica via dovranno essere limitati da un muro o da una cancellata. Tale chiusura dovrà avere l'altezza di almeno metri 2,50.

Nelle località in cui le condizioni topografiche particolari del terreno destinato alla fabbricazione, non rendono possibile l'applicazione di queste norme, sia per ristrettezza, per configurazione, per forte pendenza del suolo, come per altre cause giustificate, la Giunta Municipale potrà consentire deroghe ai primi due comma di questo articolo nel senso che potrà venire permessa una riduzione delle ampiezze dei

cortili sopra specificate, da farsi però nella misura minore possibile, previo parere favorevole della Commissione igienico-edilizia.

Articolo 30° < 32

L'altezza dei fabbricati viene misurata dal piano medio del marciapiede o del suolo fisso della strada pubblica, al filo di gronda.

Articolo 31° X 33

Gli edifici che vengono costruiti fra due strade ad angolo dovranno raggiungere l'altezza corrispondente alla larghezza media delle due vie.

Quando il tratto della via corrispondente alla fronte di una casa non sia di larghezza uniforme, si considera come larghezza della via la media delle diverse larghezze del tratto sopra accennato.

Articolo 32° X 34

Quando l'edificio prospetti su terreno sistemato a ripiani, questi debbono avere la larghezza non inferiore alla loro altezza ed il fronte dell'edificio deve costruirsi a distanza dal ciglio del ripiano non minore della altezza del ripiano stesso.

Articolo 33° X 35

Le intercapedini tra casa e casa sono soggette alle medesime disposizioni stabilite per i cortili. La larghezza delle intercapedini non potrà mai essere minore di metri tre come alle prescrizioni del Codice Civile e quando non raggiungeranno tale larghezza dovranno essere chiuse da mura alte almeno metri 2,50 con cancello e potranno essere aperte al pubblico transito a meno che non intervenga speciale divieto dell'Autorità Comunale.

Qualora le intercapedini, per essere aperte al pubblico transito, assumano carattere di strada, dovranno avere una larghezza di almeno metri 6 e per quanto riguarda la sistemazione della sede stradale e dello scolo delle acque, il proprietario dovrà attenersi alle relative norme che saranno impartite di volta in volta dalla Giunta Municipale sentita la Commissione igienico-edilizia.

CAPO V

Delle opere esteriori ai fabbricati

Articolo 34° * 36

Le decorazioni degli edifici, comprese nell'altezza di metri 3,50 dal suolo non potranno sporgere oltre il filo dell'allineamento più di 4 centimetri. Potrà tuttavia essere permesso dalla Giunta Municipale, sentita la Commissione igienico-edilizia, in casi speciali uno sporto maggiore.

Non si possono costruire balconi sporgenti sulle strade o spazi pubblici se non all'altezza di metri 3,50 misurata dal piano stradale alle facce inferiori dei modiglioni. Il Sindaco, su parere della Commissione igienico-edilizia potrà, secondo i casi, prescriberne una maggiore.

I balconi non potranno oltrepassare la sporgenza di metri 1,20.

Articolo 35° * 37

Le finestre del piano terreno non potranno essere munite di griglie girevoli all'esterno e non potranno nemmeno essere munite di davanzale a contorno sporgente oltre 4 centimetri.

Articolo 36° * 38

Quando le persiane dei piani superiori non siano in opera a scorrimento dovranno essere solidamente assicurate in modo da non essere di eventuale pericolo ai passanti.

Articolo 37° * 39

Le chiusure delle botteghe e delle porte verso il suolo pubblico od aperto al pubblico passaggio dovranno essere stabilite in modo che si aprano verso l'interno e che non diano luogo ad alcun risvolto o sporto fuori della linea del muro di facciata.

Articolo 38° x 30

Ogni fabbricato deve avere il tetto, prospiciente gli spazi pubblici od aperti al pubblico transito, munito di un canale di gronda di ampiezza sufficiente a ricevere e convogliare le acque pluviali.

Queste dal suddetto canale saranno ricevute e condotte con tubi verticali fino al collettore comunale della strada su cui l'edificio prospetta, ed, in mancanza di questo, fino al livello stradale.

Articolo 39° x 31

In caso di rottura verso la strada di un tubo che raccoglie le acque pluviali, per cui ne derivi uno sconcio o grave incomodo ai passanti, il proprietario dovrà al più tardi nella prima giornata rimediarsi provvisoriamente. La stabile riparazione, sarà poi da eseguirsi colla maggiore sollecitudine.

Articolo 40° X 32

Non si possono eseguire sulle facciate delle case e sulle altre pareti delle medesime esposte alla pubblica vista pitture figurative di qualunque genere o restaurare quelle già esistenti senza avere prima presentati al Municipio i disegni.

Trascorso il termine di trenta giorni senza osservazioni da parte del Comune, i lavori potranno avere esecuzione, a meno che siano contrari a disposizioni di legge o a regolamenti in vigore.

Articolo 41° X 33

Tutti i muri di nuova costruzione compresi i muri di cinta e quelli che si vogliono riparare, devono nella parte prospiciente od in vista di pubblici spazi, essere intonacati ad eccezione di quelli che non richiedono l'intonaco per il loro genere di costruzione. I muri di cinta prospicienti le vie pubbliche dovranno avere una conveniente copertura allo scopo di non recare pregiudizio all'incolumità pubblica ed all'estetica, ed il piovente inclinato verso l'interno della proprietà, per evitare lo stillicidio sulla pubblica via.

Articolo 42° x 34

La Giunta Municipale sentito il parere della Commissione igienico-edilizia potrà ordinare l'intonaco e il rinnovamento delle tinte di quelle case nonchè dei muri di cinta che per la loro luridezza fossero causa di deturpamento. A tale scopo il Sindaco farà notificare ai proprietari un'intimazione individuale stabilendo in essa il periodo di tempo per la esecuzione.

Articolo 43° x 37

Nella coloritura dei fabbricati non potranno usarsi tinte che deturpano l'aspetto dell'abitato, offendano la vista e producano oscurità. E' inoltre fatto divieto della tinteggiatura parziale di un edificio quando da essa possa derivare uno sconcio edilizio.

Articolo 44° x 36

Se un edificio è posseduto da più persone, la tinta delle facciate, le cornici e le fascie, debbono necessariamente seguire l'ordine architettonico e non la proprietà.

Articolo 45° x modificato 17

Nei fabbricati di nuova costruzione o che vengono restaurati, non si possono disporre lungo le facciate prospicienti le vie pubbliche, latrine o condutture di materie luride. +

Articolo 46° x 38

Le fronti degli edifici visibili dai luoghi pubblici e separate da intercapedini, sono soggette alle stesse prescrizioni delle facciate direttamente prospicienti sui luoghi pubblici stessi.

Articolo 47° x 39

Gli edifici nelle parti fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, dovranno essere muniti di uno zoccolo in pietra o cemento di altezza media non minore di cm. 40.

Articolo 48°

Nelle vie attualmente munite, anche solo in parte, di marciapiedi od in quelle nelle quali la Giunta Municipale riterrà opportuno adottarli, ogni edificio o muro di cinta dovrà essere munito di marciapiede nella parte confrontante il suolo pubblico.

Articolo 49°

I marciapiedi dovranno essere di pietra o di altro materiale riconosciuto atto allo scopo dalla Giunta municipale sentita la Commissione igienico-edilizia, e in questo caso dovranno essere muniti di guida esterna in pietra lavorata nella parte vista, dell'altezza di cm. 20 e dello spessore di cm. 6.

La loro larghezza verrà fissata dalla Giunta medesima in base alla larghezza della via tenendo presente che non potrà essere inferiore a metri 0,80.

CAPO VI

Norme di buona costruzione

Articolo 50°

I fabbricati che si vogliono erigere o riformare dovranno avere, per le fondazioni, per la grossezza e la qualità dei muri, per le altre parti accessorie, tutti i requisiti necessari acciò riescano igienici, solidi ed atti alla loro rispettiva destinazione. I soffitti ed i tramezzi saranno ottenuti con tavelloni laterizi e con altri materiali incombustibili, escluse pertanto le stuoie e le cannucchie. I tetti piani ricoprenti locali di abitazione dovranno essere eseguiti con doppi solai e cioè con una interposta camera d'aria.

Articolo 51°

E' vietato costruire edifici sul ciglio od al piede dei dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scoscendere. Tuttavia è consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio ed il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro.

Articolo 52° X

Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere costituite da una platea generale.

Articolo 53° X

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nelle fondazioni dovranno essere sempre impiegate malte cementizie o idrauliche, e queste dovranno essere preferite anche nelle murature di elevazione.

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di conglomerato di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la larghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m. 1,50 da asse ad asse.

Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti si deve tener conto nei calcoli anche dell'azione del vento.

Articolo 54° X

Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

Articolo 55° X

Le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere anco-

rate ai medesimi. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio.

Articolo 56° > 25

In tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripiano ed al piano di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti. Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un'altezza minima di centimetri 20; la loro armatura longitudinale deve essere costituita da quattro tondini del diametro non inferiore ai millimetri 14 se di ferro omogeneo e a mm. 12 se di acciaio semiduro, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da tondini del diametro non inferiore a mm. 5 e poste a distanza non superiore a centimetri 30.

Articolo 57° x 26

I lastroni dei balconi dovranno essere di pietra o di cemento armato e tutti quelli sporgenti oltre 25 centimetri dovranno essere sostenuti da solidi modiglioni di ferro, di pietra o di cemento armato.

E' vietato l'uso di legname pei balconi tanto prospicienti sul suolo pubblico, che sui recinti o sui cortili, salvo il caso di costruzioni di carattere speciale.

Tali prescrizioni valgono anche nel caso di restauro di balconi esistenti.

Articolo 58° x 27

I focolari non saranno stabiliti se non sopra volti in muratura o sopra materiali incombustibili. Ogni focolare ed ogni stufa dovrà avere canna propria ed isolata dalle altre, la quale si prolunghi fino oltre il tetto, e termini con una testa o fumaiolo in muratura o di altro materiale adatto sporgente fuori dal tetto non meno di un metro.

E' vietato di far esalare il fumo inferiormente al tetto e stabilire condotti del fumo con tubi esterni ai muri prospicienti il suolo pubblico.

Articolo 59° X 01

Il vapore che si scarica da motori o da altri apparecchi a vapore ed i gas provenienti dalle motrici a gas, devono scaricare a mezzo del camino del fumo o altrimenti a mezzo di appositi tubi che si innalzino verticalmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati circostanti ed essere ben assicurati con staffe in ferro.

Articolo 60° X 02

I tetti di lunghezza superiore a metri 30,00 devono essere attraversati possibilmente verso la mezzeria da un muro di sicurezza contro gli incendi (muro tagliafuoco) dello spessore di almeno cm. 36 che abbracci tutta la profondità dell'edificio e che sorpassi la copertura di almeno 50 cm.

Gli eventuali vani di comunicazione saranno muniti di serramenti incombustibili e difficilmente disgregabili.

Gli abbaini dovranno distare almeno metri 3,00 da detti muri tagliafuoco.

La Giunta Municipale, sentita la Commissione igienico-edilizia, potrà ordinare che detto muro tagliafuoco venga anche costruito sui muri confinanti delle singole proprietà.

E' assolutamente vietato l'impiego di paglia, legno od altro materiale combustibile per la copertura del tetto.

Articolo 61° X 03

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo.

Nelle strutture di cemento armato debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per gli altri materiali da costruzione si richiamano le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei lavori pubblici.

CAPO VII

Prescrizioni relative alle riparazioni, demolizioni e ricostruzioni di fabbricati ed opere accessorie

Articolo 62° X

E' vietato di eseguire radicali rifacimenti, ricostruzioni quasi *ex novo* e lavori di riparazione e grande manutenzione ad edifici non rispondenti per strutture, altezza e larghezza delle vie alle norme del presente Regolamento a meno che non trattisi di fabbricati di eccezionale importanza artistica, storica ed architettonica.

S'intende comunque che è consentita l'esecuzione di lavori di rimodernamento e di miglioramento tecnico ed igienico agli edifici di cui sopra allo scopo di renderli più igienici e confortevoli e quindi più abitabili. Sarà concesso di eseguire tali lavori ad esclusivo giudizio della Giunta Municipale, sentita la Commissione igienico- edilizia.

E' però fatto obbligo ai proprietari, venuto il momento di rimediare ai guasti del tempo di ridurre e ricostruire gli edifici secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

Articolo 63° X

Il Comune potrà prescrivere la demolizione, o rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti nello spazio sovrastante, quali gradini, scale, sedili esterni, paracarri, latrine, aggetti, grondaie eccessive, tettoie, sovrappassaggi, imposte di porte o di finestre a piano terreno che si aprano all'esterno.

Quando tali opere siano state costruite abusivamente e tollerate dal Comune, la Giunta Municipale può ordinarne la demolizione o rimozione in qualsiasi momento e senza alcuna limitazione.

Quando invece siano state eseguite per concessione a termine delle Leggi vigenti all'epoca della loro esecuzione, la Giunta Municipale potrà ordinarne la demolizione o rimozione quando siavi ragione di interesse

pubblico, ma in occasione di restauri importanti dell'edificio e delle parti in questione, salvo il diritto di eventuali indennità che potessero spettare ai proprietari.

Articolo 64° X 101

Le demolizioni debbono farsi a tratti successivi, con tutte le cautele atte ad evitare pericoli e danni; così pure gli scavi devono essere fatti in modo da impedire rovine e franamenti.

Articolo 65° X 96

E' concessa in caso di demolizione totale o parziale l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti quando esse non siano lesionate ed abbiano in rapporto al muro di elevazione dimensioni sufficienti.

In caso diverso le fondazioni dovranno essere demolite o riparate e rinforzate con opportuni provvedimenti che dovranno essere approvati dal Sindaco, sentita la Commissione igienico-edilizia.

Articolo 66° X 13

I proprietari dietro ingiunzione del Sindaco sono tenuti alla pronta riparazione o demolizione di quelle parti di fabbricati di loro proprietà che minacciassero rovina, e ciò sotto comminatoria della esecuzione a loro carico in via d'Ufficio per frapposto ritardo oltre le penalità di cui, all'art. 113, osservando il procedimento dell'art. 76 della legge sui lavori pubblici (1) e salvo quando ne sia il caso, l'applicazione dell'articolo 55 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, N. 383, e successive modificazioni.

(1) Art. 76 della Legge sui Lavori Pubblici 20 marzo 1865, n. 2248. — I fabbricati e muri di qualunque genere esistenti lungo le strade debbono essere conservati in modo da non compromettere la sicurezza pubblica.

Se il proprietario a ciò non provveda, ed i fabbricati minaccino rovina, l'Autorità della Provincia o del Comune può provocare dal Giudice competente la facoltà di demolirli a spese dello stesso proprietario, salvi quei provvedimenti istantanei che sono nelle attribuzioni del Sindaco per la pubblica sicurezza.

CAPO VIII

Applicazioni di mensole, fanali, targhe per la denominazione delle vie, numeri civici, ecc.

Articolo 67° X 43

Salve le disposizioni legislative riguardanti i servizi dello Stato e segnatamente le trasmissioni delle correnti elettriche è in facoltà della Giunta municipale di far applicare a cura e spese del Comune per ragioni di pubblico servizio, previo avviso ai proprietari, sulle facciate dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura, sia pubblici che privati;

a) mensole, ganci, fanali, lampade, bracci e simili, tubi per illuminazione, orologi ecc...

b) Tabelle per la pubblicazione delle leggi, decreti e provvedimenti dell'Autorità, indicazioni dei nomi delle vie, piazze, corsi, vicoli, e segnalazioni stradali in genere.

Articolo 68° X 44

Il proprietario che voglia eseguire lavori di qualsiasi natura sul fronte di un fabbricato, nel quale si trovi collocato uno degli oggetti di cui all'articolo precedente, dovrà accordarsi prima di iniziare l'opera coll'Autorità Comunale che prescriverà i provvedimenti opportuni. Quanto sopra vale anche nel caso che debbasi procedere a demolizione di fabbricati per non più ricostruirli.

Articolo 69° X 45

Tutte indistintamente le porte d'ingresso, pedonali e carraie, devono portare ben visibile il numero civico assegnato dal Comune, secondo le norme stabilite dalla Giunta municipale.

CAPO IX

Norme per l'occupazione del suolo e cautele di sicurezza pubblica

Articolo 70° X 82

Quando in caso di nuova fabbrica o restaurazione di case o di edifici in genere occorre la parziale occupazione della strada, piazza od altro spazio pubblico, il Sindaco potrà concederla in base a domanda dell'interessato, sotto l'osservanza delle norme e prescrizioni che, sentita la Commissione igienico-edilizia, verranno a seconda dei casi precisate e dietro il pagamento della corrispondente tassa.

La suddetta concessione avrà la durata massima di mesi sei e potrà essere rinnovata dal Sindaco in seguito a nuova motivata domanda da presentarsi dall'interessato.

Se le opere rimangono sospese oppure se ne è stata abbandonata la costruzione, l'interessato dovrà provvedere allo sgombrò del suolo pubblico occupato entro il termine massimo di mesi tre dall'inizio della sospensione del lavoro e dovrà eseguire i lavori necessari per garantire la pubblica incolumità ed infine compiere quelle opere di finimento che lo stato avanzato della costruzione richiedesse.

Articolo 71° X 83

Gli imprenditori di un'opera da costruire o da riattare, quando sia su pubblica via, dovranno prima di iniziare i lavori cingere con steccato il terreno dove sorgerà o già trovasi il fabbricato.

Potrà il costruttore essere dispensato dal fare lo steccato solo quando questo recasse disturbo alla circolazione sulla pubblica via, ma in questo caso dovrà eseguire i ponti in modo da provvedere convenientemente alla sicurezza dei passanti.

Articolo 72° X 84

Il costruttore è personalmente responsabile della solidità e sicurezza dei ponti di servizio e scale che servono ai lavori. Dovranno praticarsi

necessari ripari con mancorrenti o barriere fisse e zoccoli alti almeno 70 centimetri.

Articolo 73° x 100

Nel periodo di tempo in cui si riparano si costruiscono o si fabbricano case, è obbligo dell'interessato di mettere in luogo opportuno appositi segnali ad avviso dei passanti, come pure di apporre gli appositi stabili ripari che di notte dovranno essere muniti di un numero sufficiente di lanterne accese.

Articolo 74° x 101

E' vietato di gettare sulla pubblica via materiali di demolizione ancorchè minuti, i quali debbono essere raccolti e calati a terra colle debite precauzioni in panieri o mediante canali ovvero legati con corde.

Articolo 75° x 102

Le vie e spazi pubblici adiacenti alle fabbriche, saranno senza indugio sgombrati dal materiale di approvvigionamento, macerie od altro. Solo in caso di assoluta necessità il Sindaco potrà permetterne il deposito temporaneo con le norme e cautele da stabilirsi in ogni singolo caso.

Articolo 76° x 103

Ultimati i lavori si leveranno immediatamente le impalcature e gli assiti e si restituirà alla circolazione il suolo pubblico provvedendo tosto al ripristino del selciato manomesso per costruzione o riparazione di condotti, fogne, ecc.

CAPO X

Edifici aventi pregio artistico o storico

Articolo 77° x 104

Salvo le disposizioni delle vigenti leggi in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico, senza darne previo avviso al Sindaco, presentandogli ove occorra il progetto.

Articolo 78° x 45

Il Sindaco udito il parere della Commissione igienico- edilizia, può impedire la costruzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico o alle regole d'arte.

Articolo 79° x 46

Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il Sindaco ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalla necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto, avvertendo in pari tempo la Soprintendenza ai Monumenti.

CAPO XI

Norme Igieniche di particolare interesse edilizio ⁽¹⁾

Articolo 80° x 46

Non è permesso il gettito di nuove fondazioni di edifici in un terreno che abbia servito come deposito di immondizie, letame od altro materiale putrido od insalubre. Tale terreno deve essere rimesso preventivamente in condizioni di perfetta igiene.

Articolo 81° x 47

Se il suolo sul quale si debbono stabilire le fondazioni di un edificio sia umido od esposto all'invasione delle acque, per i movimenti della falda sotterranea, si munirà di sufficienti drenaggi, ed in ogni caso si impiegheranno per i muri di fondazione materiali idrofughi, proteggendo i muri sotterranei dal terreno circostante per mezzo di materiali impermeabili o di opportune intercapedini.

(1) Per colmare una lacuna del Regolamento Edilizio e per riunire in un unico volume tutte le norme vigenti relative alle costruzioni edilizie, sono state riportate nel presente Capo ed in quello che segue le norme igieniche di particolare interesse edilizio contenute nel Regolamento di igiene attualmente in vigore nei Comuni della Provincia a suo tempo approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa e ratificato dall'Alto Commissariato Igiene e Sanità Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 82°

Possibilmente in ogni fabbricato, ma tassativamente in quelli costruiti in luoghi umidi, le fondazioni saranno separate dai muri che sopportano per mezzo di strati impermeabili frapposti.

Il pavimento di ogni locale abitabile, al piano terreno, non cantinato, dovrà essere isolato dal passaggio dell'umidità del suolo a mezzo di vespai ventilati di almeno 50 centimetri di altezza e protetti da rete metallica.

Articolo 83°

I muri esterni delle case di nuova costruzione o riattate, dovranno avere, qualunque sia la natura dei materiali posti in opera, spessore tale ed essere costruiti in modo da proteggere le persone dalle variazioni esterne e dall'umidità. Tale spessore non dovrà mai essere inferiore a centimetri 40.

Articolo 84°

Nella costruzione di nuovi edifici, nel riattamento di quelli esistenti e nei reinterri non si possono impiegare materiali di demolizione di vecchi pavimenti e vecchi muri salnitratati, come pure terra proveniente da luoghi malsani o, in genere, materiali non ben puliti od igroscopici.

Articolo 85°

L'altezza interna degli ambienti in qualsiasi piano di una casa non potrà essere minore di metri 3.00, misurati dal pavimento al soffitto orizzontale od al di sotto dei travicelli, escluse le travi principali.

Per i locali coperti a volta, si prenderà la media fra il piano di imposta ed il culmine della volta.

I soppalchi saranno permessi solo in locali aventi aria e luce dalla via o dal cortile ed un'altezza non inferiore a metri 5.00.

Articolo 86°

E' vietato costruire ad uso di abitazione permanente, sia diurna che notturna, locali con pianta inferiore ai mq. 8.00 ed una cubatura inferiore a mc. 25.

Articolo 87°

Nessun locale che sia in tutto od in parte entro terra potrà servire di abitazione permanente salvo il disposto degli articoli 59 e 60 delle Istruzioni Ministeriali sull'igiene del suolo e dell'abitato emanate dal Ministero dell'Interno (Direzione della Sanità Pubblica) con circolare in data 20 giugno 1896, n. 20900 (1).

Articolo 88°

I locali che venissero destinati ad uso albergo, alloggio o ricovero anche temporaneo di persone devono avere una cubatura di almeno mc. 30, essere muniti di finestre in numero proporzionale alla loro ampiezza, avere i muri immuni da umidità ed essere in condizioni ottime di pulizia e con pavimenti facilmente lavabili.

Almeno ad ogni piano deve esservi una latrina.

Articolo 89°

Ogni ambiente da adibirsi ad abitazione dovrà avere almeno una finestra che si apra direttamente all'aria libera.

Articolo 90°

E' vietato tapezzare le stanze con carte e stoffe tinte con colori nocivi indicati all'art. 4 del R.D.L. 7 gennaio 1923 N° 76 (2).

E' pure vietato di adoperare detti colori per decorare o colorire gli ambienti, a meno che non siano fissati con smalti e vernici.

(1) *Istruzioni Ministeriali sull'igiene del suolo e dell'abitato in data 20 giugno 1896, n. 20900:*

Art. 59. — Potrà solo essere, in via eccezionale, permessa la continuazione dell'abitabilità permanente in sotterranei dove era ammessa prima: se abbiano l'altezza di almeno tre metri e per un metro almeno siano fuori terra; se siano separati con un'intercapedine di metri 1,50 almeno dal terreno del cortile o della strada; se abbiano aperture sufficienti per ventilazione e illuminazione dirette degli ambienti; se ancora, la falda acquea sotterranea disti in ogni tempo di due metri almeno dalla base dei muri di fondamento.

Art. 60. — I sotterranei per poter essere impiegati per l'abitazione diurna (laboratori, cucine, ecc....) dovranno avere:

- a) il pavimento di un metro più elevato dal livello massimo delle acque del sottosuolo;
- b) i muri ed il pavimento protetti, mediante adatti materiali (asfalto, intonachi di cemento, lamiera metalliche, ecc....) contro l'umidità del suolo;
- c) l'altezza libera del locale fuori terra di almeno m. 1,50;
- d) le finestre di superficie superiore ad un decimo della superficie del pavimento, con metri 0,80 di altezza sul livello del terreno circostante ed aprentisi all'aria libera.

(2) *Art. 4 del R. D. L. 7-1-1923, n. 76.* — Per la colorazione delle stoffe per mobili, per abiti e per le tappezzerie, nonchè delle carte dipinte per queste ultime, dei fiori, delle foglie e dei frutti artificiali, delle candele, degli oggetti di cartoleria, dei paralumi, ecc.... sono proibiti i colori arsenicali.

Art. 91° X 17

Ogni fabbricato destinato ad abitazione dovrà essere fornito di latrine convenientemente disposte ed in numero sufficiente alla quantità delle persone e degli alloggi che il fabbricato può contenere. Ogni alloggio dovrà avere una speciale latrina.

Gli spacci di bevande alcoliche devono pure essere muniti di latrina ed orinatoio al servizio dei frequentatori.

Art. 92° X 19

Le latrine devono essere costruite tutte in muratura, con pavimento e pareti (fino a metri 1,50) di materiale impermeabile a superficie liscia e lavabile. La loro parete divisoria con altro locale deve avere uno spessore di almeno 15 cm. e deve essere costruita in muratura. Non potranno comunicare direttamente colle cucine o stanze di abitazione, negozi, ecc. ma dovranno essere separate da corridoi o da anti latrine e ricevere aria e luce direttamente dall'esterno con un'apertura di almeno mq. 0,50.

Art. 93° X 53

Le latrine dovranno essere situate o nell'interno delle case o verso i cortili. In nessun caso potranno sporgere sulle teste dei bracci di fabbrica od essere visibili dalle vie o piazze sia pubbliche che private.

Art. 94° X 60

Le canne delle latrine dovranno essere di tubi di ghisa o di grès e ben saldati fra di loro ed immessi nei canali della fognatura nera o mista, ove esiste, oppure in un bottino a tenuta, fornito di canna di ventilazione e posto in luogo accessibile a pronta e perfetta vuotatura.

Le medesime disposizioni valgono per i tubi di scarico degli acquai, vasche da bagno, lavatoi ecc.

Art. 95° X 61

I pozzi neri non potranno costruirsi in posizione che sia coperta da un fabbricato. Devono essere distaccati di almeno 50 cm. dai muri di

edifici e convenientemente isolati da questi. Disteranno almeno 10 m. da qualunque pozzo, pompa, serbatoio, acquedotto, presa d'acqua potabile.

Se vengono costruiti in calcestruzzo cementizio od in calcestruzzo cementizio armato, lo spessore delle pareti e del fondo non dovranno essere inferiori a centimetri 15; la soletta a volta di copertura non dovrà essere inferiore a cm. 10.

Se la costruzione dei pozzi viene fatta in muratura, la canna deve essere costruita con mattoni di prima qualità, dello spessore di centimetri 38 con massiciata sul fondo di muratura greggia dello spessore di cm. 45 e colla volta superiore dello spessore di cm. 25 con intonaco di cemento su tutta la superficie interna che ne assicuri la completa impermeabilità.

La forma dei nuovi pozzi sarà di pianta rettangolare con curvatura nei risvolti, o circolare, oppure ellittica; in ogni caso dovrà avere il fondo a bacino. Le bocche dei pozzi dovranno essere munite di telaio in pietra a doppio chiusino con interposto strato di creta che impedisca le esalazioni e non renda difficile la vuotatura.

Saranno di capacità proporzionata alla loro destinazione. Devono avere una profondità non superiore ai quattro metri dal livello del suolo e saranno provvisti di canna di ventilazione prolungata fin oltre il tetto e munita di mitria.

Art. 96° x 62

Le stalle e le scuderie, non devono avere comunicazione diretta colle stanze di abitazione anche temporanea. Il muro divisorio non sarà inferiore ai cm. 25 di spessore e sarà, costruito con mattoni e cemento e sarà reso impermeabile.

Art. 97° x 63

Per le nuove costruzioni o per adattamenti successivi, le stalle saranno intonacate in cemento fino a due metri di altezza e per il rimanente saranno intonacate a calce con soffitto in muratura ed impermeabile e dovranno avere le apposite canne di ventilazione ed un corridoio di servizio. Il pavimento sarà costruito con adatti materiali impermeabili e munito di opportuni scoli a chiusura idraulica.

Sempre per le nuove costruzioni, le stalle non potranno avere aperture nelle stesse facciate ove si aprono le finestre delle abitazioni, a distanza inferiore ai tre metri in linea orizzontale.

Indistintamente tutte le stalle, siano di vecchia o nuova costruzione, dovranno essere tinteggiate in colore bleu oltremare allo scopo di tenere lontane le mosche.

Art. 98° x 88

Le stalle di nuova costruzione devono avere una cubatura di mc. 30 almeno per ogni capo grosso di bestiame e di mc. 15 per ogni capo piccolo, con altezza minima di m. 3,50.

Art. 99° x 85

Le stalle e scuderie di nuova costruzione saranno situate in modo da distare almeno 10 metri da ogni pozzo o sorgente d'acqua potabile e da locali di vendita o deposito di sostanze alimentari o bevande.

Art. 100° x 82

E' vietato costruire vasche per uso abbeveratoio o lavatoio a distanza minore di metri 10 da pozzi, cisterne, o serbatoi di acqua potabile.

Art. 101° x 87

E' vietato scavare pozzi, costruire cisterne o serbatoi di acqua potabile per uso privato a distanza minore di metri 10 da fogne, bottini, concimaie, stalle, acquai, canali e fosse di scolo, lavatoi, abbeveratoi e simili. Per i pozzi, cisterne e serbatoi di acqua destinati ad uso pubblico, tale distanza deve essere almeno di metri 20.

Art. 102° x 88

I pozzi devono essere costruiti con buona muratura, rivestiti internamente di uno strato di cemento o con pareti rese altrimenti impermeabili atte ad impedire infiltrazioni di acqua inquinata, superficiale o profonda, dal suolo circostante.

La loro profondità sarà spinta fino al ritrovamento di sicura falda acqua profonda ed immune da inquinamenti.

Essi devono sempre essere chiusi alla bocca mediante apposita torretta in muratura munita di sportello chiudibile. L'attingimento potrà farsi solamente a mezzo di pompe. Il terreno circostante dovrà essere impermeabilizzato per il sollecito allontanamento delle acque di stramazzo o meteoriche.

CAPO XII

Norme igieniche da applicarsi alle opere da eseguire nel territorio del Comune all'infuori delle zone indicate dall'articolo 17

Art. 103° x 20

Le condizioni igieniche del terreno scelto per la costruzione di un fabbricato rurale devono essere ottime a giudizio della Giunta Municipale sentito il parere della Commissione igienico-edilizia.

Il piano di costruzione delle case deve essere sopraelevato di almeno cm. 50 dal piano della circostante campagna. Nei luoghi sottoposti ad inondazioni, l'Autorità Comunale stabilirà caso per caso, di quanto debbono essere sopraelevati i pavimenti.

Art. 104° x 71

E' proibito addossare muri di abitazioni rurali direttamente a terrapieni, ma dovranno avere sempre una distanza di almeno metri 3 dalla base inferiore della scarpa naturale del terrapieno, oppure dovranno costruirsi muri di sostegno in modo che il piede di questi disti almeno metri 2 dalla costruzione. In ogni caso si faranno opportuni canali di drenaggio per smaltire le acque meteoriche o di infiltrazione.

Art. 105° x 90

I muri, le coperture ed i pavimenti dovranno essere costruiti con laterizi ben cotti o con altri materiali poco permeabili.

Art. 106° X 73

Le camere di abitazione devono avere un'altezza di almeno m. 3 e la cubatura delle camere da letto deve essere calcolata sulla base di mc. 25 per persona. Tutti gli ambienti devono avere finestre che si aprano direttamente verso l'esterno e quando la finestra sia unica deve avere una superficie di almeno mq. 1,50.

Art. 107° X 74

Ogni abitazione per famiglia deve essere provvoluta di un acquaio e di una latrina. Questa dovrà avere il pavimento impermeabile, essere provvista di una finestra aprentesi all'aria libera e di ampiezza non minore di mq. 0,50 e non avere comunicazione diretta con le camere da letto e con la cucina. Le latrine e gli acquai dovranno essere muniti di chiusure atte ad impedire ogni esalazione e di tubi di scarico costruiti di materiale impermeabile ben connesso nelle giunture.

Art. 108° X 75

Ogni latrina, in mancanza della fognatura municipale, dovrà immettersi in apposito pozzo nero costruito secondo le norme di cui all'articolo 95.

Le acque domestiche di rifiuto, ove non esista fognatura, saranno condotte in apposito serbatoio od al pozzetto della concimaia. Potranno anche versarsi all'aperto, nei campi, purchè incanalate regolarmente fino all'area destinata alla loro dispersione, e ciò con autorizzazione della Giunta sentita la Commissione igienico-edilizia.

Art. 109° X 76

I pozzi dovranno essere costruiti secondo le norme di cui agli articoli 101 e 102.

Art. 110° X 77

Le stalle, gli ovili, i porcili ed i pollai saranno possibilmente situati a distanza dalle case di abitazione. Quando siano nello stesso corpo di fabbricato, non dovranno avere comunicazione diretta coi lo-

cali di abitazione e non verranno utilizzati come abitazione permanente i locali situati al di sopra di essi se il solaio non sia impermeabile. Le nuove costruzioni, dovranno rispondere a quanto prescrive l'art. 97.

Art. 111° x 97

Le stalle dovranno avere un'altezza di m. 3 dal pavimento al soffitto ed una cubatura di m. 30 per ogni capo grosso di bestiame e la metà per ogni capo piccolo.

Gli abbeveratoi saranno costruiti con materiale di facile lavatura.

CAPO XIII

Sorveglianza - Penalità

Art. 112° x 101

Le località nelle quali si eseguono opere edilizie debbono essere accessibili agli Agenti della Forza Pubblica ed ai delegati del Sindaco per la sorveglianza, ogni qualvolta occorra verificare l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 113° x 101

Per le contravvenzioni alle norme del presente regolamento (escluse le norme igieniche) si applica l'ammenda fino a L. 10.000 con l'osservanza delle norme stabilite dagli articoli 107 e seguenti del T. U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 N. 383 e successive modificazioni.

Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme del presente regolamento e delle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione, il Sindaco, indipendentemente dall'applicazione dell'ammenda di cui al primo comma del presente articolo, ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva di adottare i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni e la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso, il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

L'ordinanza del Sindaco deve essere notificata al proprietario nel domicilio eletto sulla domanda di autorizzazione.

A colui che dà inizio a lavori senza licenza e li prosegue dopo l'ordine di sospensione dato dal Sindaco è punito con l'arresto fino ad un mese e l'ammenda fino a L. 10.000. In questo caso non è ammessa l'oblazione, ma il contravventore viene senz'altro denunciato all'Autorità Giudiziaria, ed il Sindaco, può anche, previa diffida, e sentito il parere del Genio Civile, ordinare la demolizione a spese del contravventore delle opere eseguite senza pregiudizio dell'azione penale.

Per le infrazioni alle norme igieniche di cui ai Capi XI e XII saranno applicate le penalità stabilite dall'art. 344 del testo unico delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, N. 1265 (1).

Sono fatte salve, in ogni caso, le facoltà attribuite al Sindaco dall'art. 55 della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, N. 383 e successive modificazioni.

Art. 114° *109*

L'esecuzione delle opere prescritte dal presente Regolamento ed omesse dal contravventore o la demolizione di quelle vietate non può, di regola, essere fatta d'ufficio dal Sindaco. Essa può essere ordinata, in caso di condanna, giusta l'art. 108 della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, N. 383 e successive modificazioni.

Nell'iniziare il provvedimento il Sindaco potrà ordinare la sospensione dei lavori secondo le norme del precedente art. 113 quando siano contrari a disposizioni di Leggi e Regolamenti in vigore.

Il Sindaco può prescrivere l'esecuzione d'ufficio, a spese del contravventore, delle opere sopradette nei soli casi indicati dalla Legge, e cioè in seguito a provvedimenti contingibili ed urgenti in materia edilizia e di igiene (art. 55 della Legge Comunale e Provinciale 3 mar-

(1) Art. 344 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265. — I regolamenti locali di igiene e sanità contengono le disposizioni richieste dalla topografia del Comune e dalle altre condizioni locali, per l'assistenza medica, la vigilanza sanitaria, l'igiene del suolo e degli abitati, la purezza dell'acqua potabile, la salubrità e la genuinità degli alimenti e delle bevande, le misure contro la diffusione delle malattie infettive, la Polizia mortuaria e in generale l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente testo unico, dirette ad evitare e rimuovere ogni causa di insalubrità.

I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali di igiene, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico od in altre leggi, sono puniti con l'ammenda fino a lire mille.

Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale concernenti la conciliazione amministrativa.

zo 1934, N. 383 e successive modificazioni) e per la riduzione in pristino delle opere e dei beni pubblici di cui all'art. 378 della Legge sui Lavori Pubblici (1).

In tale caso il Sindaco potrà far eseguire i lavori a spese dei contravventori senza pregiudizio dell'azione penale.

La nota delle spese è resa esecutoria dal Prefetto, sentito l'interessato, ed è riscossa dall'Esattore nelle forme e coi privilegi fiscali.

31
31

(1) *Art. 378 della Legge sui Lavori Pubblici 22 marzo 1865, n. 2248.* — Per le contravvenzioni alla presente Legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato al Prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di avere riconosciuta la regolarità delle denunce e sentito l'ufficio del Genio Civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente d'ufficio i lavori per il ripristino.

Sentito poi il trasgressore per mezzo dell'Autorità locale, il Prefetto provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

Il Prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore allorchè lo giudichi necessario ed opportuno.

Queste attribuzioni sono esercitate dai Sindaci quando trattasi di contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei Comuni.



INDICE ANALITICO

A

- Abbeveratoi, artt. 100-101-111.
- Accesso ai cantieri, art. 112.
- Acque pluviali - scarico, artt. 38-39.
- Alberghi, art. 88.
- Altezza fabbricati, artt. 28-30-31.
- Altezza interna dei locali, artt. 85-106.
- Ampiezza cortili, art. 29.
- Ampiezza locali di abitazione, artt. 86-106.
- Ampiezza locali d'albergo, art. 88.
- Apertura vie private, art. 22.
- Applicazione del Regolamento, artt. 1-17.
- Approvazione progetti, art. 23.
- Architetto, artt. 14-20.
- Assiti, art. 71.
- Autorità Giudiziaria, art. 2.
- Autorizzazione Municipale (vedi permessi), artt. 2-23-40.
- Avanzi artistici o storici, artt. 77-79.

B

- Balconi, artt. 34-57.
- Balconi in legno, art. 57.
- Balconi in pietra o cemento armato, art. 57.

Banchine in cemento armato, art. 56.
Bracci per tabelle, orologi, ecc., artt. 67-68.

C

Camera d'aria nei solai a tetto piano, art. 50.
Camini, artt. 58-59.
Canali di drenaggio, art. 104.
Canali di gronda, art. 38.
Cancellate, art. 29.
Canne dei camini, artt. 58-59.
Canne delle latrine, artt. 94-107.
Canne di ventilazione, artt. 94-97.
Cannucce e stuoie, art. 50.
Cantieri, artt. 70-71-72-73-74-75-76.
Case: altezze in rapporto alle vie e cortili, artt. 28-29-30-31.
Cautele per l'incolumità pubblica, art. 71-72-73-74-76.
Cemento armato, art. 61.
Chiusura accessi privati, art. 33.
Chiusura porte e finestre piano terreno, artt. 35-37.
Chiusura porte e finestre piani superiori, art. 36.
Chiusura pozzi d'acqua potabile, art. 102.
Cisterne acqua potabile, artt. 100-101.
Collocamento tabelle, bracci, orologi ecc., artt. 67-68.
Coloritura ed intonaco delle case, artt. 41-42-43-44.
Coloritura delle case, pitture decorative, art. 40.
Colori nocivi, art. 90.
Commissione igienico-edilizia, artt. 3-14-15-16.
Competenza circa le opere edilizie, art. 3.
Condizioni di permesso, art. 24.
Condizioni igieniche per costruzione fabbricati rurali, art. 103.
Conservazione monumenti, artt. 77-78-79.
Consiglio Comunale: attribuzioni, artt. 3-11-12-13.
Contravvenzioni, artt. 66-113-114.
Cortili, art. 29.
Costruttori e direttori lavori (indicazione dei), art. 19.
Costruttori e direttori lavori: denuncia inizio lavori, art. 26.
Costruttori e direttori lavori: responsabilità di esecuzione, artt. 19-25.
Costruzione aziende industriali, commerciali ecc., art. 27.
Costruzioni lungo strade private, art. 22.
Costruzioni rurali, norme igieniche, art. 103.

D

- Demolizioni, artt. 64-74-75.
- Demolizione di fabbricati che minacciano rovina, art. 66.
- Demolizioni di opere su suolo pubblico, art. 63.
- Direttore dei lavori, artt. 19-25.
- Disegni, progetti, norme, artt. 19-20-21-22-23-40.
- Disposizioni governative circa i monumenti, artt. 77-78-79.
- Discariche, art. 75.
- Divieto esecuzione opere senza permesso, artt. 2-23.
- Domande per costruzioni, artt. 18-19-22-24-40.
- Domande, termine per le decisioni, art. 23.
- Domande per occupazione suolo pubblico, art. 70.

E

- Edifici, riforme e ricostruzioni, art. 62.
- Edifici minaccianti rovina, art. 66.
- Edifici artistici, storici, archeologici, artt. 62-77-78-79.
- Edifici da costruirsi su terreno a ripiani, art. 32.
- Esalazione del fumo, art. 58.
- Esecuzione lavori: autorizzazione, artt. 2-23-40.
- Esecuzione lavori: denuncia inizio, art. 26.
- Esecuzione lavori: modalità, artt. 50-51-52-53-54-55-56-57- 58-59-60-61.
- Esecuzione lavori: responsabilità, artt. 19-25.
- Esecuzione lavori secondo i progetti, art. 24.
- Esecuzione parziale delle opere, art. 24.

F

- Fabbricati rurali contro terrapieni: divieto, art. 104.
- Facciata delle case: coloritura, artt. 42-43-44-46.
- Facciata delle case: decorazioni esteriori, art. 34.
- Facciata delle case: divieto costruzione latrine, artt. 45-93.
- Facciata delle case: pitture figurative, art. 40.
- Facciata delle case: sporgenze oltre il filo dell'allineamento, art. 34.
- Fanali, bracci, mensole ecc., artt. 67-68.
- Finestre, artt. 88-89-97-106-107.
- Firme progetti, art. 19.
- Focolari, art. 58.

Fondazioni, artt. 50-52-65-80-81-82.

Fronti dei fabbricati: conservazione, coloritura, artt. 40-41-42-43-44-46-47.

G

Geometra, artt. 14-20.

Giunta Municipale: attribuzioni, artt. 3-9-10.

Gronda (canali di), art. 38.

Grossezza dei muri, artt. 50-83-96.

I

Impalcature, artt. 72-76.

Imposte di porte e finestre, artt. 35-36-37.

Infrazioni, artt. 66-113-114.

Ingegnere, artt. 14-20.

Inizio lavori, artt. 23-26-40-71.

Intercapedini, artt. 33-46.

Interpretazione del regolamento, art. 15.

Interruzione dei lavori, art. 24.

Intonaco dei muri prospicienti le vie pubbliche, artt. 41-46.

Ispezione edilizia, art. 112.

L

Lampade, fanali ecc., artt. 67-68.

Lanterne per illuminazione steccati, art. 73.

Larghezza delle vie, artt. 28-31.

Larghezza dei cortili in rapporto all'altezza ed alle fronti delle costruzioni interne, art. 29.

Lastroni dei balconi, art. 57.

Latrine, artt. 88-91-92-93-94-107-108.

Latrine prospicienti vie pubbliche: divieto, artt. 45-93.

Locali semi-interrati, art. 87.

Locali di abitazione: ampiezza minima, artt. 86-106.

M

Marciapiedi, artt. 48-49.

Materiali da impiegare nelle costruzioni, artt. 50-53-56-61-105.

Materiali di demolizione, artt. 74-75-84.
Mensole, bracci, fanali ecc., art. 67-68.
Misurazione altezza edifici, art. 30.
Monumenti Nazionali, artt. 77-79.
Murature: esecuzione, artt. 53-54-55-56-61.
Muri tagliafuoco, art. 60.
Muri di cinta verso via, artt. 29-33.
Muri divisorii, artt. 29-96.
Muri di sostegno, art. 104.

N

Nettezza delle vie adiacenti ai cantieri, art. 75.
Numeri civici, art. 69.

O

Opere conformi ai progetti, artt. 24-25.
Opera di manutenzione e grande riparazione, art. 62.
Opere ordinate dall'Autorità Giudiziaria, art. 2.
Orinatoi, art. 91.
Osservanza dei regolamenti, art. 18.
Ovili, porcili, pollai, art. 110.

P

Pericolo di rovina di costruzioni: denuncia, art. 66.
Pavimenti, artt. 82-88-97-103-105-107.
Permessi edilizi, artt. 2-24.
Pollai, ovili, porcili, art. 110.
Ponti di servizio, andatoie, art. 72-76.
Porcili, ovili, pollai, art. 110.
Porte d'ingresso, numero civico, art. 69.
Pozzi neri, artt. 94-95-108.
Pozzi d'acqua potabile, artt. 100-101-102-109.
Progetti edilizi, artt. 15-16-19-20-21-22-23-27-40.
Provvedimenti circa edifici minaccianti rovina, art. 66.
Provvedimenti circa le infrazioni, artt. 113-114.

Q

Qualità dei materiali, artt. 50-53-57-61-105.

R

- Requisiti igienici, di stabilità ecc., dei fabbricati, artt. 50-51-52-53-54-55-56.
- Responsabilità nell'esecuzione delle opere, artt. 19-25.
- Riattamento di edifici, art. 62.
- Ricorsi, artt. 5-11.
- Rimozione di opere costruite su suolo pubblico, art. 63.
- Rimozione di steccati, art. 76.
- Rinnovazione permessi, art. 24.
- Riparazioni: divieto, art. 62.
- Ripari (segnalazione lavori), art. 73.
- Ripristino del suolo pubblico, art. 76.
- Risvolti e sporti, art. 37.
- Ritinteggiatura edifici, artt. 40-42-43-44.
- Rovina edifici: provvedimenti, art. 66.

S

- Scale, andatoie, art. 72.
- Scarico acque pluviali, artt. 38-39.
- Scarico acque di rifiuto, artt. 94-108.
- Scavi, art. 64.
- Segnali, ripari, barriere, art. 73.
- Segretario Comunale, art. 14.
- Serbatoi acqua potabile, artt. 100-101.
- Serramenti, art. 37.
- Sindaco, artt. 3-4-5-6-7-8-14.
- Sgombro suolo pubblico, artt. 70-75.
- Soffitti, tramezzi, art. 50.
- Solai doppi per tetti piani, art. 50.
- Solidità ed igiene delle case, art. 50.
- Soppalchi, art. 85.
- Soprintendenza ai Monumenti, art. 79.
- Sorveglianza alle costruzioni, art. 112.
- Sospensione lavori edilizi per infrazioni, artt. 113-114.
- Sospensione lavori edilizi per periodi di gelo, art. 61.
- Sotterranei per abitazione, art. 87.
- Spacci bevande alcoliche, art. 91.
- Spandimento di materiali sul suolo pubblico, art. 74.
- Spessore dei muri, artt. 50-83.
- Sporti e risvolti, art. 37.
- Stabilità dei fabbricati, art. 50.

Steccati per cantieri, artt. 71-72-73.
Stillicidio, art. 41.
Strade private, art. 22.
Stalle, scuderie, artt. 96-97-98-99-101-110-111.
Suolo pubblico: occupazione con steccati, artt. 70-71.
Suolo pubblico: ripristino, artt. 70-76.
Suolo pubblico: deposito materiali, art. 75.
Strutture spingenti, art. 54.

T

Tabelle varie, orologi, bracci ecc., artt. 67-68.
Termini per le decisioni sulle domande di permesso, art. 23.
Termine validità permessi, art. 24.
Tetti piani, art. 50.
Tetti spingenti, art. 54.
Teste da camino, art. 58.
Tinteggiatura ai fabbricati, art. 40-42-43-44.
Tramezzi e soffitti, art. 50.
Travi in ferro dei solai, art. 55.
Tubi di discesa delle acque pluviali, art. 38-39.
Tubi di scarico acquai, lavatoi ecc., art. 94.
Tubi di scarico latrine, art. 94-107
Tubi per la condotta del fumo, art. 58.

U

Ufficiale Sanitario, art. 14.

V

Validità deliberazioni della Commissione igienico-edilizia, art. 14.
Validità dei permessi edilizi, art. 24.
Varianti ai progetti, art. 24.
Vasche per abbeveratoi, artt. 100-101-111.
Vie private, art. 22.
Vigilanza edilizia, art. 112.

Z

Zoccoli, art. 47.

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 1° marzo 48

IL SINDACO

F.to

A. Sotero

Il Segretario

F.to

maurer.

Publicato all'Albo pretorio il giorno 7. 8. 48

senza opposizioni.

Il Segretario

F.to

maurer.

Approvato dalla G. P. A. con provvedimento N. 18141 DIV. IV

in data 19. 5. 48

IL PREFETTO

F.to

Pasala

Publicato all'Albo pretorio a sensi dell'art. 62 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale per giorni 15 consecutivi e cioè dal 5-6-48

al 20-6-48

Il Segretario

F.to

maurer.

Omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale della Edilizia, Urbanistica ed opere igieniche il

_____ 19 _____ N. _____

IL MINISTRO

F.to

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Li _____ 19 _____

Visto: **IL SINDACO**

Il Segretario Comunale

Prot. N.º 802

16 MAR 1948

CONSIGLIO COMUNALE DI CHIUSA DI SAN MICHELE

Sessione straordinaria Adunanza del 1º marzo 1948

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

PRESIDENZA: Sestere Aurelio - Sindaco

Data 1/3/48

L'anno millenovecentoquaranta otto addì primo del mese di marzo

Atto N.º 22

Premesso che con lettera d'invito in data N.º notificata nei modi e nelle forme di legge è stato convocato il Consiglio Comunale di Chiusa di San Michele per la data odierna, alle ore 20,30 onde trattare gli oggetti all'ordine del giorno della corrente sessione straordinaria.

OGGETTO

Fatto l'appello nominale risultano N.º 8 Consiglieri su 15 assegnati al Comune e su 15 Consiglieri in carica,

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO.

PRESENTI

- 1) Sestere Aurelio
- 2) Perette Alfredo
- 3) Sestere Ettore
- 4) Usseglio Luigi Amabile
- 5) Cantere Mario
- 6) Prelide Luigi
- 7) Berello Paolo
- 8) Finocchie Alder

ASSENTI I SIGNORI

1) Prete Attilio - 2) Gialluzzi
Enrico - 3) Cantore Riccardo - 4)
Riva Carlo - 5) Frone Luigi - 6)
Borella Guido - 7) Barella Delfino.

Il numero dei Consiglieri è legale trattandosi di adunanza in
prima convocazione, a termine dell'art.
della Legge Comunale e Provinciale.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni i Sigg. Consiglieri

OGGETTO N.º 22

La seduta è pubblica

Il Presidente

Riferisce che l'attuale regolamento edilizio occorre sia comple-
tamente revisionato e perciò propone al Consiglio di volerne delibe-
rare uno nuovo;

Fa quindi dar lettura dal Segretario del Regolamento preposto;

Il Consiglio

Sentita la relazione del Presidente e ritenute necessarie provve-
dere all'approvazione di un nuovo regolamento edilizio;

Viste l'art. 131 del T.U.L.C. e l. 4 febbraio 1915, n. 148 e
l'art. 101 del T.U.L.C. e l. 3 marzo 1934, n. 383, modificate dal-
la legge 9 giugno 1947, n. 530;

Con voti concordi e palesi, espressi nelle forme di rito;

Unanime delibera

Approvare il seguente Regolamento Edilizio:

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

IL PRESIDENTE

f.to A. Soutero

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to A. Perotto

f.to R. Marchetti

Per copia conforme ~~all'originale ad uso amministrativo.~~

Chiusa di S. Michele il 5 marzo 19 48

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto: **IL SINDACO**

Marchetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno di 7/3/48 a norma dell'art. 62 della vigente Legge Comunale e Provinciale e che non pervennero opposizioni o reclami.

Chiusa S. Michele, il 8 marzo 19 48

IL SEGRETARIO COMUNALE

Marchetti

PREFETTURA DI TORINO

N.º 18141 Div. IV

Visto: ed approvato dalla G.P.A. in seduta del 13.5.1948.

p. IL PREFETTO

Torino 26 maggio 1948
Certificato di pubblicazione.

F.to Pascale

Il sottoscritto dichiara ed attesta che la presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 dal 6 al 20/6/48, senza che siano state presentate opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE